Contò corrente con la posta

Anno 89° — Numero 189

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA Lunedì, 16 agosto 1948 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 Semestrale L. 1800 Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000 Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 1948, n. 1073.

Autorizzazione alla vendita di un complesso immobiliare dello Stato e aumento del fondo di cui al decreto legislativo 18 gennaio 1948, n. 31.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad alienare all'Azienda di Stato per i servizi telefonici per il prezzo di L. 502.500.000 il complesso immobiliare costituito da fabbricati ed annesse aree cortilizie, sito in Roma, tra via dell'Umiltà e via delle Vergini, distinto in catasto al rione II con il numero di mappa 413 sub. 2 e ad approvare con proprio decreto il relativo contratto.

Art. 2.

Il fondo di L. 135.000.000 di cui al decreto legislativo 18 gennaio 1948, n. 31, viene elevato a L. 620.000.000.

Art. 3.

Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 18 gennaio 1948, n. 31, è sostituito dal seguente:

« Per la gestione del fondo di cui al precedente articolo è aperto presso la Cassa depositi e prestiti un conto corrente, amministrato dalla Direzione generale del demanio, nel quale saranno comprese le somme da prelevare per la concessione di mutui, le somme capitali da versare per estinzione dei mutui da parte delle società e delle aziende patrimoniali mutuatarie, nonchè le somme comunque dovute per interessi sui mutui ».

Art. 4.

Il Ministero delle finanze (Demanio mobiliare) è autorizzato a rilevare le partecipazioni azionarie che l'Azienda patrimoniale dello Stato di Salsomaggiore ha nella Società Nazionale Metanodotti (S.Na.M.) e nella Società per azioni Estrazione Lavorazione Acque Minerali Italiane (E.L.A.M.I.), rimborsando alla Gestione della azienda medesima il capitale relativo dell'importo complessivo di L. 16.211.000.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro, con proprio decreto, provvederà per gli stanziamenti di cui ai precedenti articoli 2 e 4 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, costituendo l'entrata di cui all'art. 1 la relativa contropartita.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — EINAUDI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1948
Atti del Governo, registro n. 23, *foglio n.* 54. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 1948, n. 1074.

Procedura di ammortamento dei titoli di credito bancari emessi nei territori dell'Africa italiana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro ad interim per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per le finanze;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 16 marzo 1948:

CAPO I

Titoli al portatore

Art. 1.

In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di buoni fruttiferi e libretti di risparmio al portatore, rilasciati da filiali di banche italiane operanti nei territori dell'Africa italiana, l'ultimo possessore di essi può ottenere il duplicato mediante ricorso, in ragione della rispettiva competenza per valore, al tribunale od alla pretura del luogo dove sia, in Italia, una filiale della banca che ha rilasciato il buono o il libretto.

Art. 2.

Il ricorso di cui al precedente articolo deve contenere, con ogni relativa documentazione, tutte le dichiarazioni idonee a provare il legittimo possesso del titolo da parte del ricorrente, a stabilire le circostanze della perdita e ad identificare il titolo stesso nei suoi requisiti essenziali.

Art. 3.

Il presidente del tribunale o il pretore, premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del ricorrente, inclusi eventualmente fra tali accertamenti il deferimento del giuramento al ricorrente sulle circostanze da lui esposte, nonchè l'ordine alla banca emittente di presentare una copia semplice dell'intero conto riferentesi al titolo perduto, emette un decreto col quale, menzionando i requisiti del titolo, ne pronuncia l'inefficacia ed autorizza la banca ad emettere un duplicato dopo 90 giorni dalla pubblicazione del decreto stesso o di un suo estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel giornale o bollettino ufficiale del territorio dove fu emesso il titolo denunciato perduto, purchè non venga fatta nel frattempo opposizione. Per i titoli emessi in Etiopia la pubblicazione può anche essere fatta a cura della filiale della banca interessata attualmente in Eritrea, nei modi consentiti in tale territorio.

Art. 4.

Le pubblicazioni di cui al precedente articolo sono fatte a cura e spese del ricorrente.

L'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica è gratuita per i titoli non eccedenti l'importo di L. 10.000. Per importi superiori, purchè non eccedenti le L. 25.000, la tariffa delle inserzioni è del 50 % di quella normale, è invece applicata integralmente per gli importi superiori a L. 25.000.

Art. 5.

Indipendentemente dalla duplice pubblicazione di cui al precedente art. 3 il ricorrente deve notificare il decreto di inefficacia alla filiale della banca esistente nel luogo ove trovasi il tribunale o la pretura che lo ha emesso, affinchè, a spese del ricorrente, ne venga data comunicazione alla filiale della banca stessa che rilasciò il titolo. Ricevuta la notificazione del decreto, la banca annota di fermo nei propri registri la partita relativa al titolo contemplato nel decreto.

La denuncia di perdita del titolo non rende responsabile la banca che ne paghi l'importo prima della notificazione del decreto.

Parimenti la notificazione del decreto non rende responsabile la banca qualora il pagamento del titolo venga effettuato dalla filiale emittente del titolo alla quale, per fatto non imputabile alla banca stessa, non sia ancora pervenuta notizia del decreto.

La filiale alla quale è stato notificato il decreto, deve provvedere all'affissione nei locali aperti al pubblico di un avviso nel quale sono riportati i dati del titolo e del decreto. L'affissione medesima deve essere curata anche dalla filiale che ha emesso il titolo. L'avviso deve rimanere affisso fino allo scadere dei 90 giorni dall'avvenuta duplice pubblicazione di cui al precedente art. 3.

Art. 6.

L'opposizione al decreto può essere proposta davanti al tribunale od alla pretura che ha emesso il decreto, con citazione da notificarsi alla filiale della banca del luogo ed a chi ha presentato il ricorso.

L'opposizione, tranne il caso in cui sia proposta dalla stessa banca emittente, non è ammissibile senza il deposito del titolo presso la cancelleria del competente tribunale o pretura.

Se l'opposizione del detentore è respinta, il titolo depositato a norma del precedente comma viene consegnato a chi ha presentato il ricorso, con sentenza che revoca il relativo decreto di inefficacia e la conseguente autorizzazione di emissione del duplicato.

Art. 7.

Decorso il termine di cui al precedente art. 3 senza che vengano fatte opposizioni e senza che il titolo perduto sia rinvenuto o ricuperato, il ricorrente può ottenere dalla banca il rilascio del duplicato del titolo.

L'inesistenza di opposizioni deve essere provata dal ricorrente mediante certificato del cancelliere del tribunale o della pretura che ha emesso il decreto di inefficacia.

Art. 8.

Il duplicato può essere rilasciato dalla banca ancorchè vi sia stata opposizione del detentore se il relativo giudizio sia stato dichiarato estinto, giusta certificato del cancelliere del tribunale o della pretura da prodursi alla banca a cura di chi ha ottenuto il decreto di inefficacia.

Capo II

Titoli nominativi

Art. 9.

In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di buoni fruttiferi o libretti di risparmio nominativi rilasciati da filiali di banche italiane operanti nei territori dell'Africa italiana, l'intestatario di essi o chi ne sia legittimo concessionario può ottenerne il duplicato mediante ricorso ad una qualsiasi filiale della banca, in Italia.

Art. 10.

Il ricorso di cui al precedente articolo deve contenere, con ogni documentazione, tutte le dichiarazioni idonee a provare la proprietà del titolo da parte del ricorrente, a stabilire le circostanze della perdita e ad identificare il titolo nei suoi requisiti essenziali.

Art. 11.

Ricevuta la notifica del ricorso, la banca deve annotare di fermo nei propri registri la partita relativa al titolo denunciato perduto, e pubblicare mediante affissione nei locali aperti al pubblico della filiale che ha ricevuto la notifica, nonchè di quella che emise il titolo, un avviso con il quale l'ignoto detentore del titolo viene diffidato a farne consegna alla banca o a notificarne la propria opposizione entro il termine di giorno 90 dalla data di pubblicazione del predetto avviso, con avvertenza che, in difetto di opposizione entro il predetto termine, il titolo sarà considerato inefficace.

Art. 12.

L'opposizione può essere proposta in ragione della rispettiva competenza per valore davanti al tribunale od alla pretura del luogo in cui è stato notificato il ricorso alla banca, con citazione da notificarsi alla filiale del luogo ed a chi ha presentato il ricorso.

L'opposizione, tranne il caso in cui venga proposta dalla stessa banca, non è ammissibile senza il deposito del titolo presso la cancelleria del tribunale o della pretura. Se l'opposizione del detentore è respinta, il titolo depositato a norma del precedente comma viene consegnato a chi ha presentato il ricorso.

Art. 13.

Decorso il termine di cui al precedente art. 11 senza che vengano fatte opposizioni e senza che il titolo perduto sia stato rinvenuto, o recuperato, il ricorrente può ottenere dalla banca il rilascio del duplicato del titolo.

L'inesistenza di opposizioni deve essere provata dal ricorrente mediante certificato del cancelliere del tribunale o della pretura del luogo in cui è stato notificato il ricorso alla banca emittente.

Art. 14.

Il duplicato può essere rilasciato dalla banca ancorchè vi sia stata opposizione del detentore se il relativo giudizio sia stato dichiarato estinto, giusta certificato del cancelliere del tribunale o della pretura da prodursi alla banca a cura di chi ha presentato il ricorso.

CAPO III

Disposizioni comuni

Art. 15.

L'emissione, a norma del presente decreto, di duplicati, di titoli al portatore o nominativi, estingue nei confronti della banca i diritti del detentore ma non pregiudica le ragioni che questi abbia contro chi ha ottenuto il duplicato.

Art. 16.

Tutti gli atti comunque diretti o inerenti alla inefficacia dei titoli al portatore o nominativi e all'emissione dei duplicati contemplati nel presente decreto, sono redatti su carta libera.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI — DEL VECCHIO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *agosto* 1948
Atti del Governo, registro n. 23, *foglio n.* 39. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. **1075.**

Compensi ai componenti delle Commissioni d'esami negli Istituti d'istruzione musicale e artistica nonchè al personale tecnico, di segreteria, di economato e subalterno degli Istituti stessi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

A decorrere dalla sessione estiva d'esami dell'anno scolastico 1945-46 tutti i componenti, compresi i membri estranei, delle Commissioni per gli esami di ammissione, di promozione, di compimento di periodo, di licenza, di diploma e di maturità nei Conservatori di musica, nelle Accademie di belle arti o nei Licei artistici, negli Istituti e Scuole d'arte, hanno diritto ad un compenso giornaliero di L. 250 (duecentocinquanta), per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute delle predette Commissioni, oltre ad una propina per ciascun candidato esaminato nella misura prevista dall'art, 81 del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852.

Art. 2.

Con la stessa decorrenza i membri estranei delle predette Commissioni che siano residenti in località diversa dalla città dove hanno luogo gli esami, vengono equiparati, agli effetti del trattamento di missione (rimborso spese di viaggio, diaria e pernottamento, ecc.) ai funzionari di gruppo *A*, grado 8°, dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 3.

Con la stessa decorrenza al personale sottoindicato sarà corrisposto un compenso nella seguente misura:

a) lire 100 (cento) al personale tecnico, in servizio negli Istituti e Scuole d'arte, per ogni giorno di effettiva partecipazione alle prove pratiche che hanno luogo in sede d'esami;

b) lire 100 (cento) al personale di segreteria e di economato, per ogni giorno di servizio connesso con lo svolgimento delle operazioni di esami;

c) lire 50 (cinquanta) al personale subalterno per ogni giorno di presenza a scuola durante il periodo degli esami.

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni dell'art. 83 del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852.

Art. 5.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte nel bilancio le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto, il quale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 16 giugno 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *agosto* 1948
Atti del Governo, registro n. 23, *foglio n.* 43. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. **1076.**

Indennità da corrispondere ai componenti le Commissioni, al personale di segreteria, tecnico e subalterno, per gli esami negli Istituti e nelle Scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

I decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 360, e 31 agosto 1945, n. 665, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 ottobre 1946, n. 381, sono abrogati.

Art. 2.

Ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità classica, scientifica e di abilitazione magistrale e tecnica spettano, oltre alle indennità di missione, quando competono, il compenso giornaliero di L. 300 (trecento) e la propina di L. 40 (quaranta) per ogni candidato esaminato.

Ai presidenti di due o più Commissioni di maturità o di abilitazione, la propina è corrisposta limitatamente ai candidati esaminati dalla prima Commissione, mentre il compenso giornaliero è dovuto per intero per ognuna delle prime due Commissioni, e limitatamente alla metà per le altre.

Del pari, la propina, di cui al primo comma del presente articolo è dovuta, limitatamente ai candidati esaminati da una delle Commissioni funzionanti nella scuola, anche ai presidenti delle Commissioni di abilitazione tecnica in Istituti tecnici ordinati su due sezioni, i quali siano chiamati a far parte di più Commissioni tanto nell'una che nell'altra sezione.

Art. 3.

Ai componenti delle Commissioni degli esami di ammissione, di licenza, di idoneità o di promozione negli Istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica spettano il compenso giornaliero di L. 120 (centoventi) e la propina di L. 15 (quindici) per ogni candidato esaminato.

I compensi di cui al precedente comma sono dovuti anche ai maestri elementari chiamati a far parte delle Commissioni previste dall'art. 62 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

Ai capi degli Istituti in cui sono costituite due o più Commissioni, per gli esami di ammissione, di licenza, di idoneità o di promozione, il compenso giornaliero previsto dal primo comma del presente articolo è corrisposto, per ciascuno dei predetti tipi di esame, limitatamente ad una sola Commissione, mentre la propina di L. 15 (quindici) è dovuta per ogni alunno esaminato dalle Commissioni da essi presiedute.

Art. 4.

Il trattamento di missione da corrispondere, quando compete, ai presidenti delle Commissioni di cui al primo comma dell'art. 2 del presente decreto, per le sessioni di esami estiva ed autunnale, è stabilito in misura pari a quello spettante ai funzionari di grado 6°, tranne che agli aventi diritto non spetti, in relazione al grado gerarchico rivestito, un trattamento più favorevole.

Art. 5.

Il trattamento di missione da corrispondere, quando compete, agli insegnanti non di ruolo in servizio negli Istituti e Scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, chiamati a far parte delle Commissioni di cui al precedente art. 2, è stabilito in misura pari a quello spettante al corrispondente personale di ruolo di grado iniziale, alla cui retribuzione sia stata ragguagliata quella di ciascun insegnante.

Ai membri delle Commissioni di cui al precedente articolo 2 che non abbiano rapporto di impiego alle dipendenze dello Stato o delle pubbliche Amministrazioni, spetta, per ogni giorno di effettiva partecipazione agli esami, oltre il compenso giornaliero e la propina di cui al richiamato art. 2 del presente decreto, 1/30 della retribuzione e dell'indennità di carovita, comprese le quote complementari, mensilmente spettanti ai professori di ruolo di grado iniziale delle materie di esame, cui siano equiparati.

Nell'ipotesi prevista al precedente comma, il trattamento di missione, se dovuto, sarà corrisposto in misura pari a quello spettante ai dipendenti statali di grado 8°.

Art. 6.

Salva restando l'applicazione del secondo e terzo comma dell'art. 2 e del terzo comma dell'art. 3 del presente decreto, ai componenti di più Commissioni di esami, anche se presso Istituti o Scuole di tipo e grado diversi, non può essere corrisposto più di un compenso giornaliero per la partecipazione ai lavori di più Commissioni nello stesso giorno.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle operazioni necessarie alla preparazione del materiale e degli attrezzi, nonchè al controllo ed al collaudo degli elaborati, al personale tecnico in servizio negli Istituti e Scuole di istruzione tecnica o nelle Scuole di magistero professionale per la donna, compresi gli istruttori pratici delle Scuole e Corsi secondari di avviamento professionale, è dovuto, per ogni quindici elaborati, un compenso di L. 150 (centocinquanta) o di L. 110 (centodieci), a seconda che trattisi di elaborati relativi a prove pratiche di esami di abilitazione, ovvero di esami di ammissione, di licenza, di idoneità o promozione.

Le frazioni di quindici vanno computate per intero.

Ai macchinisti e agli assistenti dei Licei classici e dei Licei scientifici è dovuto un compenso di L. 90 (novanta) per ogni giorno di presenza a scuola durante il periodo degli esami orali.

Art. 8.

Al segretario è dovuto un compenso di L. 100 (cento) per ogni giorno di presenza, nell'istituto o scuola, durante il periodo degli esami, dal giorno precedente l'inizio degli esami a quello seguente la chiusura della sessione.

Allo stesso è dovuta una indennità di L. 25 (venticinque) per ogni candidato iscritto agli esami.

Negli istituti o scuole aventi due o più persone addette ai servizi di segreteria, l'importo complessivo dell'indennità di L. 25 (venticinque) è ripartito, su proposta del capo d'istituto, in relazione alle effettive prestazioni di ciascuna di esse.

Art. 9.

Al personale subalterno che sia adibito a lavori inerenti allo svolgimento degli esami è dovuto un compenso giornaliero di L. 75 (settantacinque).

Art. 10.

I pagamenti dei compensi previsti nel presente decreto sono a carico del bilancio dello Stato anche per il personale fornito da enti locali.

Art. 11.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 16 giugno 1948.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1948
Atti del Governo, registro n. 23, foglio n. 44. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1948.
Misura della indennità di carovita spettante ai dipendenti statali con sede di servizio in alcuni Comuni delle provincie di Napoli, Roma e Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488, recante modificazioni alle disposizioni vigenti per la liquidazione dell'indennità di carovita e per la concessione delle indennità ai dipendenti statali residenti nei Comuni distrutti o gravemente danneggiati per eventi bellici, e, l'art. 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778;

Riconosciuto che nei dieci Comuni delle provincie di Napoli, Roma e Torino nel contesto elencati, il costo dell'alimentazione è particolarmente elevato;

e che detti Comuni, collegati con i rispettivi capoluoghi di provincia da intensi e frequenti mezzi di comunicazione, formano con il proprio capoluogo, dal quale non distano più di 30 chilometri, un unico centro economico;

e che pertanto si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488, e dall'art. 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778;

Sentito il Ministro per l'interno;

Decreta:

Per i personali con sede di servizio nei Comuni sotto elencati l'aliquota della indennità di carovita prevista dall'art. 1 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488, e successive modificazioni è fissata nella misura a fianco di ciascuno indicata, a decorrere dal 1° gennaio 1946.

Provincia di Napoli

Camposano	120 %	S. Paolo Belsito	120 %
Palma Campania	120 %		

Provincia di Roma

Albano Laziale	120 %	Genzano	120 %
Ariccia	120 %	Grottaferrata	120 %
Castel Gandolfo	120 %	Riano	120 %

Provincia di Torino

Carmagnola	110 %

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1948

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1948
Registro Tesoro n. 7, foglio n. 41

(3741)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1948
Organizzazione in Torino di alcune manifestazioni (celebrazioni del Centenario 1848-1948).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
E CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito in legge con legge 5 luglio 1934, n. 1607, contenente norme per il disciplinamento delle fiere, mostre ed esposizioni;

Vista la documentata istanza presentata, per il tramite della locale Camera di commercio, dal « Comitato coordinatore celebrazioni del Centenario 1848-1948 », con sede in Torino;

Visti i pareri favorevoli espressi dalla Prefettura e dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino;

Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 settembre 1947, n. 948;

Decreta:

Articolo unico.

E' autorizzata l'organizzazione in Torino delle seguenti manifestazioni durante il corrente anno 1948:

1) Mostra internazionale boy-scouts e Villaggio boy-scouts (agosto);

2) Mostra nazionale della donna italiana (1°-25 settembre);

3) Mostra nazionale delle telecomunicazioni (settembre);

4) Mostra nazionale di apicoltura (4-11 settembre);

5) Mostra nazionale del teatro lirico, edizioni e strumenti musicali (11 settembre-3 ottobre);

6) Esposizione nazionale della fotografia artistica e delle sue applicazioni (25 settembre-11 ottobre);

7) Mostra nazionale dei trasporti (25 settembre-31 ottobre);

8) Mostra nazionale delle scienze fisiche e naturali (1°-31 ottobre);

9) Mostra internazionale della filatelia (9-17 ottobre);
10) Mostra nazionale dell'industria grafica, scuola, libro e biblioteca (23 ottobre-7 novembre);
11) Mostra nazionale dei ciechi (novembre).

Roma, addì 28 luglio 1948

p. *Il Ministro per l'industria e per il commercio*
CAVALLI

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(3731)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1948.

Convalida dei provvedimenti adottati, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dalla Cassa di risparmio di Piacenza, con sede in Piacenza, concernenti la nomina in pianta stabile di alcuni dipendenti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933; e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, modificato con decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, e coi decreti legislativi 25 giugno 1946, n. 12; 23 dicembre 1946, n. 472; 29 marzo 1947, n. 148; 30 giugno 1947, n. 612; 31 ottobre 1947, n. 1153 e 23 aprile 1948, n. 440;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la deliberazione in data 30 marzo 1948, del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Piacenza, riguardante la richiesta di convalida del provvedimento di nomina in pianta stabile dei propri dipendenti signori: rag. Giuseppe Scagnelli, rag. Giorgio Cervigni, rag. Adolfo Arduini, rag. Antonio Bonora, geom. Renato Borasio e signorina Nanda Negri, provvedimento adottato con delibera del 29 dicembre 1943 del Consiglio stesso;

Considerato che il provvedimento anzidetto rientra nel quadro della normale applicazione di disposizioni regolamentari e statutarie in vigore, e al di fuori, quindi, di ogni e qualsiasi influenza di carattere politico;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

E' convalidato il provvedimento di nomina in pianta stabile dei signori: rag. Giuseppe Scagnelli, rag. Giorgio Cervigni, rag. Adolfo Arduini, rag. Antonio Bonora, geom. Renato Borasio e signorina Nanda Negri, provvedimento adottato con deliberazione del 29 dicembre 1943 del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Piacenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1948

Il Ministro: PELLA

(3721)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Noli massimi per emigranti

Il Ministero degli affari esteri Direzione generale dell'emigrazione, viste le proposte dei vettori di emigranti ed udito il prescritto parere dei competenti organi consultivi, ha stabilito che i noli di 3ª classe da praticarsi, per emigranti italiani, dalle navi di qualsiasi bandiera autorizzate al servizio dell'emigrazione e dirette alle seguenti destinazioni transoceaniche, sono quelli a fianco di ciascuna delle destinazioni stesse, indicati:

per il Brasile	Lit. 130.000
per il Plata	» 140.000
per la Guayra	» 130.000
per Barranquilla e Cristobal	» 140.000
per Buenaventura-Punà e Guayaquil	» 155.000
per Callao (Perù)	» 170.000
per gli scali del Cile	» 190 000

Tali prezzi entrano in vigore il 1° settembre 1948, sono valevoli per il 3° quadrimestre dell'anno corrente e si applicano per le sistemazioni in camerone. Per le sistemazioni in cabine di non oltre sei posti, purchè munite di un armadietto per ciascun occupante e di almeno un lavandino, i vettori sono autorizzati a riscuotere un sopranolo di L. 10.000 a posto, per qualunque destinazione.

(3742)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Nardò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 17 maggio 1948, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1948, registro n. 18 Interno, foglio n. 82, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Nardò (Lecce), di un mutuo di L. 1.147.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(3615)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Seravezza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 27 aprile 1948, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1948, registro n. 18 Interno, foglio n. 87, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Seravezza (Lucca), di un mutuo di L. 245.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(3616)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Vignale e Camagna (Alessandria)

Fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1950-51, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Alessandria, della estensione di ettari 320, compresa nei comuni di Vignale e Camagna, delimitata dai seguenti confini:

strada provinciale Casorzo-Borgo S. Martino, tratto Vignale-Camagna; dal cimitero di Camagna la strada comunale Camagna-Cuccaro all'incrocio dello stradale comunale Cuccaro-Vignale; detto stradale fino all'ingresso di Vignale.

(3674)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3a *pubblicazione*). Elenco n. 4.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data: 9 marzo 1943: Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Verona — Intestazione: Morando Clara vedova Pugnalini fu Eugenio — Titoli del Debito pubblico: buono del Tesoro novennale 4 %, nominativi 1 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2898 — Data: 14 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Udine — Intestazione: Banca Cattolica del Veneto — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione, nominativi 5 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11587 — Data: 11 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Banca mobiliare Piemontese — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale L. 600.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1370 — Data: 15 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Mantova — Intestazione: Banca nazionale del lavoro — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale L. 90.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 181 — Data: 10 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Viterbo — Intestazione: Cenani Domenico — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 60 — Data: 21 aprile 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Matera — Intestazione: Padula Concetta vedova La Raja — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), al portatore 1 — Rendita L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3316 — Data: 31 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pavia — Intestazione: Scacheri Carlo fu Desio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale L. 251.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10160 — Data: 30 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Credito Italiano, sede di Napoli — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6210 — Data: 5 giugno 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Coco Antonino fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 586 — Data: 24 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Salerno — Intestazione: Ferrentino Gaetano di Prisco — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Capitale L. 6800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 15 — Data: 1° settembre 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brescia — Intestazione: Pastelli Lucia fu Osvaldo — Titoli del Debito pubblico: Buono del Tesoro novennale 4 %, nominativi 1 — Capitale L. 15.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 12 luglio 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3387)

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2a *pubblicazione*). Elenco n. 5.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data: 2 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione: Ferrai Luigi fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, al portatore 2 — Rendita L. 55.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2170 — Data: 15 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Speciale Atanasio fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 939 — Data: 18 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Allemand Arturo fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 300.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10609 — Data: 30 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Galeasso Rina di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 25.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1645 — Data: 1° settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Caldera Stefano fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione: Capitale L. 281.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9785 — Data: 20 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Spinelli Alessandro fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 272.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2576 — Data: 28 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Banca popolare di Novara sede di Roma — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 21.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 15035 — Data: 8 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Monteverde Adelina fu Lorenzo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 885.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 597 — Data: 18 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di La Spezia — Intestazione: Careddu Dosso fu Gio. Maria — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 — Data: 10 ottobre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Forlì — Intestazione: Casalboni Maria fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1902), nominativi 1 — Rendita L. 35.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 166 — Data: 3 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Chieti — Intestazione: Memmo Augusto di Nicola — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 5 % (1950), nominativi 3 — Capitale L. 65.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 235 — Data: 27 dicembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Bocco Giuseppina — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 4 % (1943) — Capitale L. 5000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 28 luglio 1948

Il direttore generale DE LIGUORO

(3636)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.